

GUIDA DETTAGLIATA ALLE REGOLE E ALLE PROCEDURE PER LA EMERSIONE DEL LAVORO DOMESTICO IRREGOLARE

Edizione aggiornata alla data del 1 settembre 2009



Presentazione

In questa Guida approfondiamo in modo dettagliato tutti i vincoli, le condizioni, le procedure per la emersione del lavoro domestico irregolare ed i passaggi successivi alla domanda di emersione.

La Guida considera tutti gli aspetti della sanatoria fin qui regolari dalle norme di legge e dalle circolari applicative finora pubblicate. Sarà quindi riedita in forma aggiornata a seguito della possibile e probabile emanazione di nuove circolari da parte delle amministrazioni competenti a completamento delle regole e delle procedure previste con l'emersione, specie nel caso dei lavoratori extracomunitari privi di titolo di soggiorno.

Sommario

I vincoli della regolarizzazione per il datore di lavoro	Iter lavoratore comunitario o extraUE con permesso di soggiorno
I vincoli della regolarizzazione per il lavoratore	Iter lavoratore extraUE privo di titolo di soggiorno per lavoro
I vincoli in relazione al rapporto di lavoro	In attesa di convocazione allo SUI
Le condizioni che impediscono la sanatoria	La convocazione allo SUI
La procedura di regolarizzazione	Dopo la convocazione allo SUI

A- I VINCOLI DELLA REGOLARIZZAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO

LA CITTADINANZA

I datori di lavoro che possono presentare la dichiarazione di emersione sono:

- i cittadini italiani;
- i cittadini di un paese appartenente all'Unione Europea muniti di attestazione di iscrizione anagrafica
compresi i cittadini di: Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera;
- i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno familiari di cittadino comunitario;
- i cittadini extracomunitari o apolidi, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di carta di soggiorno
- i cittadini extracomunitari ed apolidi, in possesso di permesso di soggiorno e della ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)

IL REDDITO

se la dichiarazione di emersione riguarda persona addetta al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf); e il lavoratore è cittadino extracomunitario o apolide;

allora è necessario un reddito imponibile complessivo (dichiarazione sui redditi dell'anno 2008):

- non inferiore a 20.000 euro annui se nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito;
- non inferiore a 25.000 euro annui se nucleo familiare è composto da più soggetti conviventi percettori di reddito

IL NUMERO DI LAVORATORI REGOLARIZZABILI

Ogni nucleo familiare può regolarizzare non più di:

- 1 lavoratore per attività di sostegno al bisogno familiare [colf]; e/o
- 2 lavoratori per attività di assistenza alla persona non autosufficiente [badante]

Il nucleo familiare è l'insieme dei familiari conviventi nella stessa residenza

L'ASSISTENZA ALLA PERSONA

Il datore di lavoro nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi il lavoro di assistenza a persona affetta da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza [badante] può essere un familiare anche non convivente con la persona assistita

IL DATORE DI LAVORO RESPONSABILE DI COMUNITA'

I responsabili di comunità autorizzati a presentare la dichiarazione di emersione di rapporto di lavoro domestico qualora si tratti di:

- convivenze di comunità religiose (conventi, seminari);
- convivenze militari (caserme, comandi, stazioni);
- comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani);
- case famiglia per handicappati, per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza gratuita a fanciulli, anziani e ragazze madri;
- comunità focalari;
- convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano

LA DELEGA

Il coniuge, i figli e i parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado possono sottoscrivere per conto del datore di lavoro (art. 4 DPR 445/2000).

Negli altri casi è necessario ricorrere a delega notarile.

B- I VINCOLI DELLA REGOLARIZZAZIONE PER IL LAVORATORE

LA CITTADINANZA

La regolarizzazione può riguardare i lavoratori:

- cittadini italiani;
- cittadini di un paese appartenente all'Unione Europea, compresi i cittadini di: Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera;
- cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadino comunitario;
- cittadini extracomunitari o apolidi, muniti di titolo di soggiorno;
- cittadini extracomunitari o apolidi privi di titolo di soggiorno

C - I VINCOLI DELLA REGOLARIZZAZIONE IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI LAVORO

LA TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

E' regolarizzabile soltanto il rapporto di lavoro domestico che può essere finalizzato:

- all'attività di assistenza al datore di lavoro ovvero a familiari affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza (cd. badante)
- al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (cd. colf)

LA DATA DI INIZIO E LA CONTINUITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro non può essere iniziato in data successiva al 1.04.2009

Il rapporto di lavoro deve sussistere alla data di invio della dichiarazione di emersione

L'ORARIO DI LAVORO

se si tratta di rapporto di lavoro di sostegno al bisogno familiare (colf); ed il lavoratore è cittadino extracomunitario o apolide;

allora l'orario di lavoro non può essere inferiore a 20 ore settimanali

LA RETRIBUZIONE

La retribuzione non può essere inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro

Il reddito del lavoratore extracomunitario non può essere inferiore all'assegno sociale (409,05 euro mensili pari a euro 5317,65 l'anno)

LA CERTIFICAZIONE MEDICA

se il rapporto di lavoro riguarda l'attività di assistenza a persona affetta da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza e il lavoratore è cittadino extracomunitario o apolide

allora è necessaria una certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale nella quale si specifichi la causa limitante e la sua insorgenza in data antecedente l'assunzione al lavoro
Nel caso in cui si presentino due dichiarazioni per assistere la stessa persona, la certificazione medica dovrà attestare la necessità di avvalersi di due lavoratori.

D- LE CONDIZIONI CHE IMPEDISCONO LA REGOLARIZZAZIONE PER IL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO O APOLIDE

IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE

Non sono ammessi alla regolarizzazione i lavoratori extracomunitari o apolidi nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi:

- dell'articolo 13, comma 1 del testo unico;
- dell'articolo 13, comma 2, lettera c), decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni

In altre parole non sono ammessi alla regolarizzazione i lavoratori extracomunitari e apolidi con provvedimento di espulsione:

- per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato
- perchè abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- perchè vivono abitualmente, con i proventi di attività delittuose;
- perchè dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;
- perchè indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate;
- perchè vi sono fondati motivi di ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

LA SEGNALAZIONE SCHENGEN

Non sono ammessi alla regolarizzazione i lavoratori extracomunitari o apolidi che risultino segnalati, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

Appartengono all'area Schengen

Austria – Belgio - Danimarca – Estonia - Finlandia - Francia – Germania – Grecia – Islanda - Italia - Lettonia – Lituania - Lussemburgo – Malta – Norvegia - Olanda – Polonia - Portogallo - Repubblica Ceca – Slovacchia – Slovenia - Spagna - Svezia – Svizzera - Ungheria

Sono ammessi alla regolarizzazione i lavoratori extracomunitari o apolidi con decreto di espulsione da parte dell'Italia

LA CONDANNA

Non sono ammessi alla regolarizzazione i lavoratori extracomunitari e apolidi che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 [arresto obbligatorio in flagranza] e 381 [arresto facoltativo in flagranza] del medesimo codice.

LA CONDIZIONE SOSPENSIVA

Dal 5.08.2009 e fino alla conclusione del procedimento, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme:

- relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico;
- relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

E- LA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE

I TEMPI DELLA REGOLARIZZAZIONE

05.08.2009	sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi riguardanti lavoratori e datori di lavoro
21.08.2009	è possibile pagare il contributo forfetario di 500 euro
01.09.2009	è possibile inviare la domanda di emersione
	REGOLARIZZAZIONE
30.09.2009	ultimo giorno utile per inviare la domanda di emersione
01.10.2009	inizio convocazioni allo Sportello Unico Immigrazione

IL CONTRIBUTO FORFETARIO

Per ogni lavoratore deve essere pagato il contributo forfetario di 500 euro.

Per il pagamento è necessario compilare il modello "F24 - versamenti con elementi identificativi". Il modulo è reperibile nei siti: www.agenziaentrate.gov.it www.interno.it www.lavoro.gov.it www.inps.it

COSA SERVE PER COMPILARE il Mod. F24

- il codice fiscale del datore di lavoro
- il documento di identità del datore di lavoro;
- il domicilio fiscale del datore di lavoro;
- il codice fiscale del lavoratore (se gli è già stato attribuito)
- il passaporto del lavoratore extracomunitario o apolide

I codici identificativi sono i seguenti:

- o campo tipo "R"
- o campo codice "RINT" se lavoratore italiano o comunitario; "REXT" se lavoratore extracomunitario
- o campo anno di riferimento "2009"
- o campo importi a debito versati "500,00"

IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO FORFETARIO

Il pagamento del contributo forfetario avviene presso gli sportelli di qualunque:

- agente della riscossione convenzionato;
- banca convenzionata;
- ufficio postale

Il pagamento può essere effettuato:

- in contanti;
 - con addebito su conto corrente presso gli sportelli bancari e postali;
 - con carte Pago BANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
 - con carta POSTAMAT, POSTEPAY, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
 - con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali o assegni postali vidimati emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste;
 - con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione;
- telematicamente utilizzando esclusivamente i servizi on line dell'Agenzia delle entrate previa richiesta del codice PIN via internet, per telefono o presso qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
- per il tramite degli intermediari abilitati (consulenti del lavoro, CAF, commercialisti, etc.)

Conservare copia del mod. F24

F- L'ITER PROCEDURALE NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE SIA CITTADINO

- **italiano**
- **comunitario**
- **extracomunitario o apolide con titolo di soggiorno che autorizza l'attività lavorativa**

LA DOMANDA DI EMERSIONE

A partire dal 1 settembre e fino al 30 settembre può essere inviata all' INPS la domanda di emersione mediante il Mod. LD-EM2009 scaricabile dal sito www.inps.it nella sezione Moduli

L'invio avviene attraverso:

- il Contact Center al numero 803164;
 - la procedura on-line collegandosi al sito www.inps.it;
 - gli sportelli dell'INPS, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro;
- Poste Italiane con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento di identità del datore di lavoro

COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE

Il Mod. LD-EM2009 ha valore di comunicazione obbligatoria di assunzione

COSA SERVE PER COMPILARE il Mod. LD-EM2009

- il codice fiscale del datore di lavoro
- il documento di identità del datore di lavoro
- il titolo di soggiorno del datore di lavoro (se extracomunitario o apolide)
- la residenza del datore di lavoro
- l'indirizzo del luogo dove si svolge l'attività lavorativa
- il codice fiscale del lavoratore (se gli è già stato attribuito)
- il documento di identità del lavoratore
- il permesso di soggiorno del lavoratore se cittadino extracomunitario o apolide
- il Mod. F24 con la data di pagamento del contributo forfetario
- il contratto di lavoro

L'ATTESTAZIONE ANAGRAFICA

Il lavoratore cittadino comunitario deve recarsi all'Ufficio anagrafe del luogo dove ha posto il domicilio per fare richiesta di residenza

IL CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO

se il lavoratore è cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido per lavoro subordinato

allora è necessario stipulare ed inviare allo Sportello Unico dell'Immigrazione del luogo ove si svolge l'attività di lavoro il Contratto di soggiorno (Mod. Q) entro 5 giorni dall'invio della domanda di emersione

COSA SERVE PER COMPILARE IL CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO

- il codice fiscale del datore di lavoro
- il documento di identità del datore di lavoro
- la residenza del datore di lavoro
- il luogo dove si svolge l'attività lavorativa
- il codice fiscale del lavoratore (se in possesso)
- il passaporto del lavoratore
- il permesso di soggiorno del lavoratore

- il contratto di lavoro

LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Il lavoratore cittadino comunitario richiede l'iscrizione anagrafica nel comune ove ha posto domicilio
(D.lgs 30/2007)

Documenti richiesti per l'iscrizione anagrafica:

- documento di identità
- documentazione che dimostra l'attività lavorativa (contratto di lavoro e comunicazione di assunzione, buste paga)

LA COMUNICAZIONE DI OSPITALITA'

se il lavoratore è cittadino extracomunitario

allora colui che lo ospita entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità deve comunicarlo all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 286/1998)

COSA SERVE PER COMPILARE LA COMUNICAZIONE di OSPITALITA'


Documenti necessari:

- il codice fiscale di colui che ospita
- il documento di identità di colui che ospita
- la residenza (indirizzo) di colui che ospita
- il passaporto della persona ospitata
- i dati riguardanti il fabbricato che si cede (indirizzo e caratteristiche)

Copia della comunicazione va conservata per la procedura di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno

G- L' ITER PROCEDURALE NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE SIA CITTADINO:

- extracomunitario o apolide con titolo di soggiorno che non autorizza l'attività lavorativa
- extracomunitario o apolide privo del titolo di soggiorno



LA DOMANDA DI EMERSIONE

A partire dal 1 settembre e fino al 30 settembre può essere inviata allo Sportello Unico per l'Immigrazione del luogo dove si svolge l'attività lavorativa la domanda di emersione.

L'invio può avvenire solo attraverso procedura informatica utilizzando l'apposito sito del Ministero dell'Interno: www.interno.it

Il datore di lavoro può:

- compilare ed inviare da sé la domanda; ovvero
- utilizzare gli sportelli attivi presso Comuni; ovvero
- utilizzare gli sportelli delle Associazioni di categoria, delle Organizzazioni sindacali e dei Patronati

Conservare: la marca da bollo da 14,62 euro e la ricevuta del Min. Interno che certifica l'arrivo della domanda.

Il lavoratore deve avere con sé la ricevuta della domanda di emersione

COSA SERVE PER COMPILARE la DOMANDA di EMERSIONE

DOCUMENTAZIONE

- il codice fiscale del datore di lavoro;
- il documento di identità del datore di lavoro;

- l'attestato di iscrizione anagrafica del datore di lavoro (se comunitario)
- il titolo di soggiorno del datore di lavoro (se extracomunitario o apolide)
- la ricevuta della domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE slp
- il passaporto del lavoratore;
- il documento d'identità della persona assistita;
- il Mod. F24 con la data del pagamento del contributo forfetario;
- la marca da bollo da 14,62 euro
- le dichiarazioni dei redditi 2008 del nucleo familiare (se colf)
- la ricevuta della domanda Flussi 2007

I DATI CHE NON SI TROVANO NELLA DOCUMENTAZIONE:

- la residenza del datore di lavoro (se diversa dal documento di identità)
- il luogo dove si svolge l'attività lavorativa (se diverso dalla residenza del datore di lavoro)
- l'indirizzo del datore di lavoro (se diverso dalla residenza, numero telefono, mail)
- lo stato civile del lavoratore

I dati riguardanti il contratto di soggiorno per lavoro:

- il livello contrattuale
- il tempo determinato / il tempo indeterminato;
- la convivenza / la non convivenza;
- il numero ore di lavoro settimanali;
- se colf o badante
- la situazione alloggiativa del lavoratore
- se la locazione è a carico del datore di lavoro

LA RICHIESTA DI NULLA OSTA E IL DECRETO FLUSSI 2007

La presentazione della dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di lavoro domestico o di assistenza alla persona già presentata per il medesimo lavoratore, utilizzando il decreto flussi (2007 – 2008).

LA DICHIARAZIONE FALSA

Chiunque presenti - nell'ambito della procedura di emersione - false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorra al fatto, è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (che disciplina le fattispecie riguardanti le dichiarazioni mendaci e la forma o l'uso di atti falsi), salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Se il reato viene commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti, oppure mediante l'utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati, il reo è punito con la reclusione da uno a sei anni.

H- IN ATTESA DELLA CONVOCAZIONE

LA COMUNICAZIONE DI OSPITALITA'

se il lavoratore è cittadino extracomunitario

allora colui che lo ospita entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità deve comunicarlo all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 286/1998)

COSA SERVE PER COMPILARE LA COMUNICAZIONE di OSPITALITA'

Documenti necessari:

- il codice fiscale di colui che ospita
- il documento di identità di colui che ospita
- la residenza (indirizzo) di colui che ospita
- il passaporto della persona ospitata
- i dati riguardanti il fabbricato che si cede (indirizzo e caratteristiche)

Copia della comunicazione va conservata per la procedura di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno

L'IDONEITA' ALLOGGIATIVA

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide prevede la disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Idoneità alloggiativa ovvero l'idoneità igienico sanitaria.

L'idoneità alloggiativa si richiede presso l'Ufficio tecnico del comune ove è situato l'alloggio mentre l'idoneità igienico sanitaria si richiede presso l'USL competente

LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Dopo l'invio della domanda di emersione e prima della convocazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione, in caso di decesso della persona assistita un altro familiare può subentrare come datore di lavoro

I- LA CONVOCAZIONE PRESSO LO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione convoca datore di lavoro e lavoratore per:

- l'acquisizione della documentazione richiesta;
- la verifica delle condizioni della regolarizzazione;
- la stipula e la consegna del contratto di soggiorno per lavoro;
- la compilazione e la consegna della richiesta di permesso di soggiorno

L- DOPO LA CONVOCAZIONE PRESSO LO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE

LA COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE

Entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il datore di lavoro deve compilare ed inviare all'INPS la comunicazione di assunzione (Mod.

LD-EM2009extraUE).

La comunicazione può essere inoltrata attraverso:

- lo Sportello Unico per l'Immigrazione
- il Contact Center, al numero 803.164
- la procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it)

LA RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione consegna al lavoratore la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro (Mod. 209) nonché la busta.

Il lavoratore deve recarsi presso l'Ufficio abilitato di Poste Italiane e:

- compilare e pagare il bollettino di 27,50 euro per il Permesso di Soggiorno Elettronico (PSE);

[pagare 80 - 200 euro per il rilascio del permesso di soggiorno];

- pagare 30 euro per la spedizione della busta;
- consegnare la busta contenente:
 - il modulo 209 munito di marca da bollo da 14,62 euro
 - la fotocopia del contratto di soggiorno per lavoro
 - la fotocopia di tutte le pagine del passaporto
 - la ricevuta del bollettino di pagamento PSE

E' consigliato conservare fotocopia del mod. 209 e della ricevuta di spedizione

IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

PERIODO LAVORATIVO

- antecedente il 1.4.2009: dovrà essere compilato il Mod. LD15-ter con gli importi stabiliti da un apposito decreto ministeriale
- dal 1.4.2009 al 30.6.2009: il periodo è coperto dal contributo forfetario
- successivo al 30.06.2009: l'INPS invierà i bollettini di pagamento dopo l'invio della comunicazione di assunzione

I contributi per lavoro domestico (dal 1.07.2009) sono deducibili ai fini dell'IRPEF nei limiti di 1549,37 euro l'anno. Poiché i bollettini potrebbero arrivare con notevole ritardo si consiglia di mettere da parte quanto dovuto all'INPS

L'ISCRIZIONE DEL LAVORATORE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il lavoratore straniero che può dimostrare di avere un rapporto di lavoro in corso e che è regolarmente soggiornante ha l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

L'iscrizione avviene presentando:

- ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro
- fotocopia del Mod. 209 di richiesta del permesso di soggiorno

Nell'età della globalizzazione l'amore e l'accudimento sono diventati il "nuovo oro"